

CONTENZIOSO

L'IVA in più o l'IVA in meno

di **Gianfranco Antico**

Master di specializzazione

Riforma accertamento e contenzioso 2025

Scopri di più

In genere, i contribuenti sostengono che, in **presenza di operazioni soggette a IVA**, non dichiarate e non fatturate, **l'IVA stessa debba intendersi inclusa negli importi percepiti** e, quindi, da essi scorporata ai fini della determinazione della base imponibile. Secondo tale tesi, opinare diversamente significherebbe operare una **duplicazione di entrambi i tributi**, e cioè calcolare l'IVA su **importi che già la comprendono e l'imposta sui redditi non solo sul reddito**, ma su importi comprensivi di altra imposta. Sicché non sarebbe possibile né corretto considerare **le somme incassate e risultanti magari dai versamenti bancari al netto di IVA, che invece deve essere scorporata**.

Di diverso avviso è il Fisco. Infatti, in sede di prassi - [circolare n. 35/E/2013 \(punto 1.1\)](#) - è stato affermato che l'esercizio della **rivalsa dell'IVA, ai sensi dell'art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972**, presuppone la **riferibilità dell'imposta accertata a specifiche operazioni e la conoscibilità del cessionario/committente**. Diversamente, invece, va **esclusa l'applicazione della rivalsa** laddove l'imposta recuperata **non sia riferibile a specifiche operazioni** effettuate nei confronti di determinati soggetti (trattasi, *"ad esempio, dell'IVA dovuta a seguito di accertamento induttivo"*). **E nella risposta a interpello n. 450/E/2023** le Entrate hanno precisato che **il prezzo pattuito** (nel caso di specie, incassato) per il servizio reso, inizialmente non fatturato, va **inteso come comprensivo dell'imposta**, *"laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione"*.

Se vogliamo ragionare da un mero punto di vista pratico, **quando il commerciante o il professionista incassa in "nero", l'IVA non c'è, atteso che l'imposta costituisce proprio lo "sconto" per il cliente**.

Nel corso di questi anni, **i giudici di Piazza Cavour hanno spesso avvalorato il ragionamento degli uffici che non scorporano mai l'IVA dalle somme accertate**, quali ricavi/compensi non dichiarati, ma calcola **quest'ultima in aggiunta**.

Infatti, già in **Cass.sent.n.6951/2017** gli Ermellini hanno ritenuto **non scorporabile l'IVA dai maggiori ricavi non dichiarati**, salvo che **il contribuente non provi che l'importo dell'imposta**

sia stato incorporato nel prezzo delle operazioni specifiche a valle, ossia nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nell'ambito delle sue attività economiche. Il regime dell'IVA è, difatti, volto a sollevare interamente l'imprenditore dall'onere dell'imposta dovuta o versata nell'ambito di tutte le sue attività economiche, al fine di garantire la **perfetta neutralità dell'imposizione fiscale** per tutte le attività, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA. **Qualora l'IVA non sia stata applicata, o non vi è prova che lo sia stata, dunque, essa non può essere scorporata.**

E sempre i giudici di vertice – [ord. n. 6391/2021](#) – non hanno richiamato i **principi unionali**, in quanto l'invocata sentenza della **Corte di Giustizia Corina** ([sentenza 7 novembre 2013, nelle cause riunite C-249/12 e 250/12, Hrisi Tulicà](#)”, p. 37 e 43) ha avuto cura di precisare che il **prezzo pattuito deve ritenersi già comprensivo dell'IVA** solo «*nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'IVA riscossa dall'amministrazione tributaria*», **facoltà che, invece, nel nostro ordinamento è riconosciuta dall'[art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972](#).**

Ancora di recente, con l'[ordinanza n. 16471/2025](#), la **Corte di Cassazione** ha osservato che **l'IVA non andava scorporata dall'ammontare delle operazioni finanziarie**, in quanto **tale imposta non era stata versata dal contribuente**, e che comunque *l'onere della prova contraria grava sul contribuente*. Inoltre, viene ulteriormente in rilievo l'[art. 99, comma 1, primo periodo, TUIR](#), a termini del quale *“le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione”*.

Il diritto nazionale, nelle ipotesi in cui la controparte è individuata (**come nel caso della Corte di Giustizia UE- [sent. 1° luglio 2021 – causa C-521/19](#)**) prevede meccanismi **strumentali a salvaguardare la neutralità dell'imposta**, ovvero l'[art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972](#). Infatti, il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto **a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi**. In tal caso, il cessionario o il committente può **esercitare il diritto alla detrazione**, al più tardi, con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta** o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle **condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione**.

Ma l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione – [ord. n. 31406/2025](#) – interviene a gamba tesa, riaprendo il dibattito sull'IVA **“in più o in meno” ovvero sull'applicabilità dell'IVA sui maggiori ricavi/compensi accertati**. Per gli Ermellini, nel caso di un contribuente che realizzi operazioni IVA completamente occultate all'Amministrazione Finanziaria (**c.d. evasore totale**) – secondo la Direttiva 2006/112 UE, in particolare gli artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'IVA – la ricostruzione, **mediante accertamento c.d. induttivo puro, della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell'IVA**, con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivo interessato deve disporre del **diritto di detrarre l'IVA a monte**, da esercitare



entro il termine di decadenza prescritto.

Se è vero che la Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 31406/2025](#), ha sostenuto che anche l'evasore totale ha diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti, pur in assenza di adempimenti contabili, non si può non rilevare che la stessa pronuncia pone 2 limiti: **assenza di frode ed esercizio del diritto di detrazione nel momento stesso in cui diviene esigibile l'imposta da detrarre** (diritto potestativo, ma pur sempre occorre che esso sia esercitato). E in quest'ultimo caso la **violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione**, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può **incidere sul suo esercizio**, allorquando entro il termine previsto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso. Infatti, in caso di accertamento induttivo ([Cass. n. 9191/2025](#)) il credito IVA non può restare sospeso ed essere compensato *ad libitum* del contribuente, ma **tale esercizio del diritto segue delle scansioni temporali e degli adempimenti ben precisi**. Di conseguenza, nel caso in cui **nell'anno successivo a quello in cui è maturato il credito**, e in cui dovrebbe essere portato in compensazione, non sia stata presentata la prescritta dichiarazione oppure **la stessa risulti tardiva per presentazione oltre i 90 giorni**, allora il credito deve essere portato in deduzione **nella dichiarazione dei due anni successivi a quella in cui è maturato**. Occorre, quindi, verificare gli effetti concreti di tale pronunciamento, **una volta che quasi sempre l'azione accertatrice interviene una volta che l'[art. 19, D.P.R. n. 633/1972](#), non può più essere esercitato**.

Senza dimenticare che, a nostro avviso, la partita resta aperta, nell'ipotesi classica di soggetto operante sul mercato, con regolare partita IVA, **che non emette fattura e che "sconta" il prezzo**.